



ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo atto Disegno di legge

Numero atto 1524

Proponente Giunta regionale

Titolo **Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.**

Pervenuto al Consiglio il 25.03.2009

Legislatura VIII

Data istruttoria 09.12.2009

I – OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Obiettivi diretti ed espliciti	<p>L'art. 1 c.2 del disegno di legge chiarisce gli obiettivi e le finalità:</p> <p>a) garantire la qualità della realizzazione dei lavori pubblici, che deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza;</p> <p>b) promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale, nonché l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non rinnovabili;</p> <p>c) promuovere l'accessibilità e la fruibilità per tutti dell'ambiente costruito e non costruito, anche attraverso la eliminazione e la non realizzazione delle barriere architettoniche;</p> <p>d) promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori e il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi;</p> <p>e) promuovere e favorire l'uso di sistemi e strumenti telematici e informatici nelle procedure relative alla realizzazione dell'opera pubblica nel suo ciclo di vita, anche al fine di garantire la massima trasparenza.</p>
2. Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi	<p>Strumenti di programmazione</p> <p>1. La programmazione regionale in materie di lavori e opere pubbliche si articola in Piani di settore che, in attuazione del Piano Urbanistico Territoriale e nell'ottica della tutela ambientale, definiscono obiettivi, strategie, tempi, modalità di realizzazione, e procedure di controllo dell'attuazione.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione realizzano lavori pubblici sulla base di Programmi triennali predisposti e approvati secondo la normativa vigente, che contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'entità del contributo assegnato a ciascun intervento;• i tempi assegnati per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo da porsi a base della gara di appalto;• i tempi assegnati per la consegna, per l'ultimazione, per il collaudo o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;• i tempi assegnati per l'impegno e l'erogazione dei finanziamenti;• le quote di finanziamento da erogare nel corso dei lavori;• le modalità per l'eventuale revoca dei finanziamenti

I – OBIETTIVI E STRUMENTI

assegnati, qualora non vengano rispettati i tempi per le fasi di realizzazione, nonché per la loro immediata assegnazione ad altri soggetti aventi titolo nel corso dello stesso anno finanziario;

- una quota da destinare ad interventi di manutenzione relativi ad opere già realizzate.

Il comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici

Rappresenta un organo tecnico “super partes” con l’obiettivo di innalzare il livello della qualità progettuale degli interventi pubblici da eseguire sul territorio regionale.

Il Comitato esercita funzioni consultive ed esprime pareri su problematiche tecniche e amministrative inerenti progetti di lavori e opere pubbliche di particolare complessità e rilevanza, con specifico riferimento alle soluzioni tecnico-amministrative proposte nei progetti, anche preliminari, in campo ambientale, della difesa del suolo, della sismica, delle infrastrutture, degli edifici complessi e della sicurezza (art.7, c.3).

Il Comitato è inoltre chiamato ad esprimersi sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti nei campi sopra indicati, sullo svincolo della quota parte dei ribassi d’asta nei cantieri i cui lavori sono stati aggiudicati con ribassi anomali e sugli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente (art.7, c.4).

Il Comitato, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, è composto da 11 membri, nominati con atto della Giunta regionale, scelti tra esponenti del mondo accademico, professionale e della pubblica amministrazione, di alto profilo e di elevata esperienza. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa composta da personale regionale.

Ai componenti del Comitato, con eccezione di quelli già dipendenti dell’amministrazione regionale, spetta un’indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Il comitato adotta un proprio regolamento per le modalità di organizzazione e di funzionamento.

L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture

Viene potenziato il ruolo dell’Osservatorio regionale delle opere pubbliche, già operante ed istituito con la L.R. n. 19/1986 e s.m.i..

Oltre a svolgere i compiti affidati dalla normativa statale alla “Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici” (art.7,

I – OBIETTIVI E STRUMENTI

c.4, d.lgs. 163/2000), l'Osservatorio acquisisce le caratteristiche di uno strumento di monitoraggio e di supporto al regolare svolgimento dell'esecuzione di quegli interventi ritenuti di particolare rilevanza; in particolare, l'Osservatorio:

- ✓ cura la raccolta dei dati in materia di regolarità contributiva, salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, pubblici e privati;
- ✓ sottopone alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla trasmissione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali, l'elenco degli interventi ritenuti di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, ai fini dell'approvazione
- ✓ monitora gli interventi ritenuti rilevanti al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti. Nel caso del verificarsi di anomalie nella tempistica di esecuzione dei progetti, comunica i motivi dei ritardi alla Regione e all'amministrazione aggiudicatrice.
- ✓ raccoglie e rende pubbliche le informazioni trasmesse dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti aggiudicatori inerenti ogni affidamento di lavori di importo superiore a 50.000 Euro;
- ✓ cura la pubblicazione dei bandi, degli avvisi pubblici e dei relativi esiti e dei documenti di programmazione.

Documento di regolarità contributiva per i lavori pubblici.

A seguito dell'approvazione della legge regionale 21 maggio 2008, n. 8, si è estesa la verifica della regolarità contributiva dell'impresa alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere. Pertanto, per i lavori effettuati sul territorio regionale, il rispetto delle norme regionali è osservato quando l'impresa soddisfa ambedue i requisiti: quello della regolarità contributiva certificata da Inps, Inail e Cassa edile e quello della congruità dell'incidenza della manodopera nel cantiere certificata dalle Casse edili momentaneamente con un documento separato e trasmesso con posta elettronica certificata.

Questo documento unico di regolarità contributiva certifica non solo la regolarità degli adempimenti formali da parte dei datori di lavoro, ma anche la regolarità dell'impresa nel trattamento della manodopera, divenendo in tal modo strumento di contenimento dell'evasione contributiva e fiscale e del miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno dei cantieri. Nel documento di regolarità contributiva il rapporto tra

I – OBIETTIVI E STRUMENTI

	<p>il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione deve infatti risultare congruo.</p> <p>Nel presente disegno di legge viene mutuata questa disciplina, con l'introduzione di alcune particolarità legate alla natura pubblica degli appalti.</p> <p>L'art. 33 del disegno di legge disciplina la procedura prevista per l'acquisizione del DURC:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto va richiesto il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 90, c.9 del d.lgs. 81/2008 (il cosiddetto “DURC Biagi”);b) in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi va richiesto il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, rilasciato dalle Casse edili. <p>Per quanto riguarda le verifiche e i controlli nei cantieri (art. 34), vengono individuate misure particolari da seguire in quei cantieri in cui lavori sono stati aggiudicati con ribassi d'asta “anomali”:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presenza continuativa del direttore dei lavori;• lo svincolo del ribasso d'asta venga da parte del Comitato Tecnico-Amministrativo;• la trasmissione, con cadenza trimestrale, all'Osservatorio regionale di una relazione attestante l'andamento dei lavori, con specifico riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza nel cantiere e alle eventuali varianti dei lavori. <p>La Regione, previa stipula di apposita convenzione con la Direzione regionale del lavoro, avvalendosi anche delle Aziende sanitarie locali, dispone l'effettuazione di controlli a campione sui Piani di sicurezza e coordinamento e sui Piani operativi di sicurezza, nella misura del 10% delle notifiche preliminari trasmesse ogni mese.</p>
3. Corrispondenza con la programmazione regionale	<p><u>DAP 2009-2011</u></p> <p>Il paragrafo 3.3.6 è dedicato ad “Opere pubbliche, ricostruzione e protezione civile”. Il testo contiene un riferimento diretto al disegno di legge in oggetto:</p> <p>“Nel corso del 2009 verrà definitivamente concluso l'iter per l'approvazione della nuova legge regionale sugli appalti pubblici di lavori che introdurrà importanti innovazioni all'interno del riferimento normativo europeo e del codice dei contratti di cui al</p>

I – OBIETTIVI E STRUMENTI

	<p>D.lgs. 163/06. In particolare nell'ambito della nuova normativa, specifica attenzione sarà riservata:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle norme che attuano la programmazione dei lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici presenti sul territorio regionale, ponendo l'obbligo di inserimento degli interventi di realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 50 mila euro;- alla qualità progettuale, attraverso l'istituzione di un Comitato Tecnico Amministrativo dei lavori pubblici per garantire la qualità e monitorare l'andamento delle varianti ed i ribassi d'asta;- alle norme di organizzazione amministrativa, con le quali si intende iniziare a regolare il ciclo di vita di un'opera pubblica, specificando le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici;- alle norme per la qualificazione razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica, con attenzione delle stazioni appaltanti sulla qualificazione della committenza pubblica;- alle norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici, con le quali troveranno applicazione, anche per i lavori pubblici, le norme già condivise in materia di regolarità contributiva nell'edilizia privata, con l'approvazione della legge regionale di modifica della l.r. 1/2004, e la conseguente estensione ai lavori pubblici della regolarità alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera e l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative in caso di irregolarità con il DURC.”
<p>4. Effetti su altri settori o ambiti diversi da quelli previsti</p>	<p>Gli appalti pubblici sono strettamente collegati alle spese di investimento di un territorio economico e ai corrispondenti effetti moltiplicatori sull'intera economia. Ad esempio, in base alle stime rilasciate dall'Eurostat, a livello comunitario nel 2002 le gare pubbliche d'appalto hanno comportato investimenti per oltre 1.500 miliardi di Euro, pari, cioè, al 16% del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea.</p>

I – OBIETTIVI E STRUMENTI

5. Destinatari diretti	<ul style="list-style-type: none">- Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti aggiudicatori previsti dalla normativa statale e comunitaria. - I soggetti che relativamente a lavori od opere pubbliche o di pubblica utilità, beneficiano di finanziamenti pubblici in conto interesse o in conto capitale, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo attualizzato pari o superiore al 50% dell'importo totale dei lavori.
6. Destinatari indiretti	
7. Zone territoriali di intervento	L'intero territorio regionale.
8. Forme di pubblicità per i destinatari	Non previste.
9. Forme di partecipazione per i destinatari/ cittadinanza	Non previste.

<p>10. Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento contenuta nell'atto</p>	<p>L'atto non contiene definizioni di tipo tecnico o giuridico. Le definizioni derivano dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici. Le principali sono riportate nel Glossario proposto nell'Allegato 1 alla presente scheda.</p>
<p>11. Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatesi sul territorio</p>	<p>Sulla scia delle esperienze maturate nella regione con il Documento Unico di regolarità contributiva per i lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1997 e successivi, finalizzate a meglio garantire la sicurezza dei cantieri, è interesse della Regione Umbria rendere effettiva l'estensione della verifica della regolarità contributiva dell'impresa alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere pubblico, estensione già avvenuta, per i lavori in edilizia privati della regione, con la legge regionale n. 8/2008 che ha modificato la legge regionale n. 1/2004.</p>
<p>12. Rispondenza dell'atto ad esigenze di nuove realtà socio economiche</p>	<p>No.</p>
<p>13. Presenza di dati e informazioni nella relazione di accompagnamento</p>	<p>La relazione di accompagnamento all'atto non contiene dati di contesto, ma soltanto un'analisi tecnico/giuridica dell'articolato del disegno di legge.</p>
<p>14. Definizione del contesto socio-economico: Dati e informazioni di sintesi</p>	<p>L'art. 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ha istituito l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, alla cui dipendenza operano la Segreteria Tecnica, il Servizio Ispettivo e l'Osservatorio, articolato a sua volta in una Sezione centrale e in Sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. In base alla normativa nazionale, la <u>Sezione regionale</u></p>

dell'Osservatorio sui lavori pubblici raccoglie ed elabora dati e informazioni concernenti:

bandi e avvisi di gara;

aggiudicazioni e affidamenti;

imprese partecipanti;

impiego della manodopera e relative norme di sicurezza;

scostamenti rispetto ai costi preventivati;

tempi di esecuzione;

modalità di attuazione degli interventi, ritardi e disfunzioni.

La normativa obbliga tutte le Amministrazioni Pubbliche che operano sul territorio regionale ad inviare all'Osservatorio i dati sugli appalti aggiudicati di importo superiore a 150.000 €, che vengono pubblicati con cadenza annuale.

L'Osservatorio sui lavori pubblici della Regione Umbria pubblica i dati relativi agli appalti in un rapporto chiamato "Notiziario", di cui l'ultima edizione raccoglie i dati relativi ai lavori e alle opere pubbliche appaltati nel corso del 2007, dalle Stazioni Appaltanti, con sede legale in Umbria e operanti sul territorio regionale.

Nel 2007 i lavori appaltati, comunicati alla Sezione regionale dell'Osservatorio, risultano 757, per un importo complessivo a base d'asta di € 159.126.839,78.

Rispetto al 2006, il numero degli appalti è diminuito di 225 interventi per quelli di importo superiore a 150.000 € e di 332 interventi per quelli di importo inferiore a 150.000 €.

L'importo a base d'asta è diminuito complessivamente, rispetto al 2006 di € 204.498.602,47.

Questo calo in gran parte è dovuto all'assenza di due appalti di importo considerevole che si sono nel frattempo conclusi (Progettazione esecutiva, realizzazione e global service decennale della Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia a Perugia e Realizzazione del nuovo ospedale di Todi – Marsciano).

La Provincia di Perugia risulta essere l'Amministrazione aggiudicatrice con l'11,1% dell'importo totale dei progetti appaltati, a cui seguono il Consorzio della Bonificazione Umbra, con il 7,9% dell'ammontare totale dell'investimento, il Comune di Foligno con il 7,5% ed il Comune di Perugia con il 6%.

Rispetto alla **tipologia delle opere**, quelle che presentano il più elevato valore di investimento riguardando le "Opere stradali, Percorsi meccanizzati, Parcheggi e Verde pubblico", con un totale di 66 appalti e per un importo di € 61.505.838,33 pari al 36,4% del totale dell'investimento complessivo.

Anche negli anni precedenti al 2007 queste tipologie di appalti rappresentavano quelle con il maggior numero di interventi e di maggior valore di investimento.

Secondi in ordine di importanza troviamo gli appalti riguardanti “Edilizia scolastica, Universitaria, Musei, Biblioteche” con 23 interventi nel 2007 per un importo di € 28.039.241,99 pari al 16,6% del totale dell’investimento complessivo.

La **fonte di finanziamento** prevalente è quella dei “Fondi trasferiti dalla Regione” (42,81%) seguita dai “Fondi di bilancio delle Stazioni Appaltanti” (14,53%) e dai “Fondi nazionali” (12,64 %). L’apporto di “Capitale privato” rimane invece piuttosto modesto, anche in termini di numero di progetti finanziati (nel 2007 un unico appalto del Comune di Perugia realizzato con il Project Financing, che raccoglie il 5,19%, del totale dei finanziamenti). Nel 2006 tale incidenza era ancora più marginale e pari al solo 0,6% degli investimenti totali.

Per quanto concerne l’incidenza dei **costi della sicurezza** sull’importo degli investimenti, questa risulta in media pari al 6,3% rispetto al 4,6% del 2006 e al 4,6% del 2005.

Con l’entrata in vigore dell’elenco regionale dei prezzi del 2006, l’incidenza dei costi della sicurezza rispetto al totale importo a base d’asta o di affidamento, registra pertanto una incidenza maggiore ed una maggiore attenzione alla questione della sicurezza.

Nel 2007 gli appalti che hanno previsto un **numero di imprese partecipanti** superiore a 15, rappresenta i due terzi dell’importo totale a base d’asta. Dai dati emerge che rispetto al 2006 si è verificato un incremento consistente del valore degli appalti “con una sola ditta”. L’incidenza percentuale sul valore degli importi a base d’asta risulta nel 2007 del 17,4% (€ 21.646.885,02), mentre nel 2006 era soltanto del 4,1% (€ 12.724.350,16).

Per quanto riguarda **procedure di aggiudicazione**, la modalità prevalente è la Procedura Aperta (Pubblico Incanto), sia in termini di numero di progetti (66,1%) che in termini di valore (67,52%).

Il ricorso alla Procedura Ristretta (Licitazione Privata) è aumentato rispetto al 2006 in termini di numero di gare, passando da 15 a 21 appalti nel 2007, mentre l’incidenza percentuale calcolata sull’importo a base d’asta è scesa dal 34,7% del 2006 al 18,3% del 2007.

	<p>La Procedura Ristretta Semplificata (Licitazione Privata Semplificata) non è stata adottata nel 2007 per nessun appalto. La Procedura Negoziata (Trattativa Privata) è la terza procedura più utilizzata nel 2007 come incidenza dell'importo a base d'asta o di affidamento, mentre risulta la seconda in termini di numero di appalti, infatti 31 progetti sono stati aggiudicati tramite Procedura Negoziata (16,9%). L'importo corrispondente dei lavori è di € 14.055.869,34 (11,3%), contro i € 26,266.330,15 del 2006 (8,4%).</p> <p>La scelta del contraente con il Cottimo Fiduciario risulta adottata per 10 appalti (5,5%) rispetto ai 13 appalti del 2006 (3,2%). L'importo complessivo dei lavori affidati con tale procedura risulta di € 3.637.182,43 (2,9%), contro i € 2.739.599,39 del 2006 (0,9%).</p> <p>Consideriamo infine la distribuzione territoriale della sede delle imprese aggiudicatarie. Nel 2007 le imprese umbre si sono aggiudicate 110 appalti con una incidenza rispetto al valore totale del 60,1%. L'importo complessivo a base d'asta risulta di € 68.528.288,29 (55,1%). Le imprese con sede nella provincia di Perugia si sono aggiudicate 83 appalti, per un importo totale di € 56.514.860,73 (45,4%), mentre per i restanti 27 le imprese aggiudicatarie hanno sede nella provincia di Terni, per un importo di € 12.013.427,56 (9,7%).</p> <p>La seconda regione in termini di importanza rispetto alla sede delle imprese aggiudicatarie è la Campania con 26 appalti (14,2%) che coprono un importo totale di € 23.075.183,35 (18,5%).</p> <p>Le imprese aggiudicatarie con sede nel Lazio sono stati 22 (12,0%) per un importo a base d'asta di € 11.991.823,79 (9,6%) di cui 14 con sede nella provincia di Roma (7,6%) per un importo complessivo di € 9.055.924,43 (7,3%).</p>
<p>15. Riferimenti documentali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva <u>2004/18/CE</u> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e atti modificativi (Vedi Allegato 2). • Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

Allegato 1. GLOSSARIO DEI TERMINI PRINCIPALI

Amministrazioni aggiudicatrici	Sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Appalti pubblici	Sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
Appalto di servizi pubblici	Con il D.Lgs. 17-3-1995, n. 157, modificato dal D.Lgs. 65/2000, sono stati disciplinati, in attuazione della direttiva comunitaria del 1992, gli appalti di servizi pubblici che vedono come committenti enti pubblici, territoriali e non, ed organismi di diritto pubblico. La normativa regola in dettaglio le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione, e persegue gli stessi moduli operativi di cui alla legge 109/94.
Asta elettronica	È un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (L. 109/1994)	Organo collegiale composto da cinque membri nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere e da un presidente, eletto dai cinque membri. L'Autorità ha la funzione di vigilare sul corretto andamento delle attività delle pubbliche amministrazioni relative alla partecipazione, allo svolgimento ed affidamento degli appalti pubblici, segnalando al Governo e al Parlamento i fenomeni di distorta applicazione della normativa in materia. L'Autorità ha ampi poteri ispettivi, di acquisizione e di verifica documentale e può erogare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rifiutino, senza una giusta causa, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti.
Concessioni di lavori pubblici	Sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

Allegato 1. GLOSSARIO DEI TERMINI PRINCIPALI

	caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.
Concorsi di progettazione	Sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
Contratti pubblici	Sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
Dialogo competitivo	È una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
Procedure aperte	Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
Procedure di affidamento e l'affidamento	Comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
Procedure negoziate	Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
Procedure ristrette	Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [Cfr. atti modificativi in fondo al testo].

L'Unione europea aggiorna e semplifica la legislazione sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Applicabile nei 27 Stati membri dell'Unione Europea, questa revisione si è tradotta nella fusione delle quattro direttive europee esistenti, in due atti legislativi:

- **Direttiva 2004/18/CE**, detta "classica", per gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- **Direttiva 2004/17/CE** relativa ai "settori speciali" dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Campo d'applicazione

La direttiva "classica" si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi il cui valore stimato (al netto dell'IVA) è pari o superiore alle seguenti soglie:

- 137 000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
- 211 000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali; aventi per oggetto determinati prodotti del settore della difesa e aggiudicati dalle autorità governative centrali; aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo (RST), di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d'acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi;
- 5 278 000 euro per gli appalti pubblici di lavori.

Ogni due anni la Commissione verifica le soglie. Il calcolo del loro valore è basato sulla media del valore quotidiano dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo (DSP), media calcolata sul periodo di 24 mesi che si conclude il 31 agosto per una revisione effettiva al 1° gennaio.

Per gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, la Commissione europea pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale i controvalori delle soglie applicabili. Di norma, questi controvalori sono riveduti ogni due anni a partire dal 1° gennaio 2004.

Appalti esclusi o riservati

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

Sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva:

- gli appalti pubblici di cui alla direttiva "settori speciali" e quelli finalizzati a permettere la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni;
- gli appalti pubblici dichiarati segreti o che toccano gli interessi essenziali di uno Stato;
- gli appalti pubblici aggiudicati in forza di norme internazionali;
- gli appalti pubblici che riguardano i seguenti servizi: l'acquisto o la locazione di beni immobili; l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive; i servizi d'arbitrato e di conciliazione; l'acquisto, la vendita, il trasferimento di strumenti finanziari, i servizi forniti da banche centrali; i contratti di lavoro; i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
- gli appalti pubblici di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo;
- le concessioni di servizi.

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili.

Criteri di aggiudicazione degli appalti

I criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per l'attribuzione degli appalti pubblici sono:

- o esclusivamente il prezzo più basso;
- o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna, il termine d'esecuzione.

L'amministrazione aggiudicatrice deve precisare la ponderazione relativa di ogni criterio.

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Gli appalti pubblici i cui importi superano le soglie della direttiva sono soggetti a un obbligo d'informazione e di trasparenza nel corso della procedura. Quest'obbligo si traduce in particolare nella pubblicazione di avvisi d'informazione redatti secondo i modelli predisposti dalla Commissione. Si distinguono:

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

- l'avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione (non obbligatorio);
- l'avviso di preinformazione (non obbligatorio).

Dopo avere inviato l'avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica essa stessa questo avviso sul suo "profilo di committente" o lo invia all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE). Questa pubblicazione è obbligatoria solo se l'amministrazione aggiudicatrice intende ridurre i termini di ricezione delle offerte;

- il bando di gara o di concorso (obbligatorio).

L'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare essa stessa il bando a livello nazionale e deve inviarlo all'UPUCE. La pubblicazione da parte dell'UPUCE è gratuita. Il bando di gara è pubblicato per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione, una sintesi è pubblicata nelle altre lingue ufficiali;

- l'avviso relativo agli appalti aggiudicati e ai risultati di un concorso (obbligatorio).

Gli avvisi inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici alla Commissione possono essere trasmessi con mezzi tradizionali o elettronici. Modelli di formulari e precisazioni sulle modalità di trasmissione sono accessibili sul sistema d'informazione per gli appalti pubblici ([SIMAP](#)).

Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto, anche in caso di rinuncia. Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale dettagliato e, su richiesta della parte interessata, comunica prima possibile:

- ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua candidatura;
- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Gli scambi e l'archiviazione di informazioni devono essere realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza. L'amministrazione aggiudicatrice prende visione del contenuto delle offerte soltanto alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione. Gli strumenti di comunicazione per via elettronica, che devono essere di carattere non discriminatorio, permettono di accelerare le procedure. I dispositivi di ricezione elettronica () delle offerte devono in particolare permettere l'utilizzo della firma elettronica, garantire l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati e consentire l'individuazione di eventuali frodi.

Le specifiche tecniche

Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di una fornitura o di un servizio in modo che questi rispondano all'uso al quale sono destinati. Figurano nei documenti

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

dell'appalto (bando di gara, capitolato d'oneri o documenti complementari) e non devono creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Tra queste caratteristiche rientrano la prestazione ambientale, la concezione, la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, la garanzia della qualità, i metodi di produzione. Per gli appalti pubblici di lavori, riguardano anche le condizioni di collaudo, ispezione e accettazione nonché le tecniche di costruzione.

Nel formulare le specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle norme internazionali. Le specifiche possono anche essere definite in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, in particolare nel settore ambientale (esempio: europea). Un'offerta deve essere considerata valida se l'offerente può dimostrare che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Può costituire un mezzo di prova appropriato una documentazione tecnica o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (laboratori, organismi d'ispezione e di certificazione).

Di norma le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o un procedimento particolari né fanno riferimento a un marchio, a un brevetto o a una produzione specifici.

Disposizioni contro la frode e la corruzione

La normativa europea sugli appalti pubblici subordina la partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici all'accertamento della loro idoneità, effettuato in base a criteri relativi alla capacità economica e finanziaria e alle conoscenze o capacità professionali e tecniche.

I criteri di selezione costituiscono anche uno strumento efficace di lotta contro la frode e la corruzione. Sono infatti esclusi dagli appalti pubblici gli operatori economici condannati per partecipazione a un'organizzazione criminale o per corruzione, frode e riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli offerenti di fornire i documenti attestanti la loro moralità professionale e/o la loro situazione economica e, in caso di dubbio, per ottenere queste informazioni possono rivolgersi alle autorità nazionali competenti o a quelle di un altro Stato membro.

Può essere escluso dalla partecipazione a un appalto ogni operatore economico che:

- si trovi in stato di (o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di) fallimento, liquidazione, cessazione d'attività, amministrazione controllata;
- sia stato condannato per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
- abbia commesso gravi mancanze professionali (esempio: false dichiarazioni);

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

- non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e delle tasse.

I mezzi di comunicazione elettronici e tradizionali posti su un piede di parità

Per quanto riguarda gli scambi di informazioni, la nuova direttiva pone i mezzi elettronici e quelli tradizionali su un piede di parità, lasciando alle parti interessate la scelta dei mezzi di comunicazione da utilizzare. Il ricorso ai mezzi elettronici permette all'amministrazione aggiudicatrice di sveltire la procedura:

- qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica, i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e delle domande di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni;
- cumulabile con la riduzione precedente, un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette è possibile qualora la documentazione relativa all'appalto sia disponibile su Internet.

È introdotta una nuova modalità d'acquisto: il sistema dinamico di acquisizione, per il quale vengono utilizzati esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici.

Le aste elettroniche

Per attribuire un appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche, tranne che per gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori. L'asta elettronica riguarda:

- unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;
- oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il capitolato d'oneri contiene le seguenti informazioni:

- gli elementi quantificabili (espressi in cifre o percentuali) oggetto dell'asta e gli scarti minimi richiesti per il rilancio;
- lo svolgimento dell'asta e le specifiche tecniche di collegamento.

Prima di procedere all'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione delle offerte. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente e per via elettronica a partecipare all'asta. L'invito precisa la data e l'ora d'inizio dell'asta ed eventualmente il numero di fasi. Riporta inoltre la formula matematica, integrante la ponderazione dei criteri d'attribuzione, che determinerà le riclassificazioni automatiche. Nel corso di

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

ogni fase dell'asta elettronica, tutti i partecipanti conoscono la propria classificazione rispetto agli altri offerenti, di cui ignorano l'identità.

L'asta elettronica si conclude o a una data e a un'ora preventivamente fissate, o quando è trascorso un determinato termine dalla presentazione dell'ultima offerta, o quando il numero di fasi dell'asta è stato raggiunto.

Le procedure di aggiudicazione

Esistono varie procedure di aggiudicazione di appalti pubblici: la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura negoziata, il dialogo competitivo.

La procedura aperta

La procedura aperta è una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. In caso di pubblicazione di un avviso di preinformazione, questo termine può essere ridotto a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.

La procedura ristretta

La procedura ristretta è una procedura a cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano in seguito, simultaneamente e per iscritto, i candidati selezionati a presentare la loro offerta. I candidati devono essere almeno cinque. Il termine per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data di invio dell'invito. In caso di pubblicazione di un avviso di preinformazione, questo termine può essere ridotto a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni. Eccezionalmente, in caso d'urgenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine di ricezione non inferiore a 15 giorni (10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica) per le domande di partecipazione e a 10 giorni per le offerte.

La procedura negoziata

La procedura negoziata è una procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

La procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara è giustificata nei seguenti casi:

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

- in caso di offerte irregolari presentate in esito ad un'altra procedura, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- in casi eccezionali, qualora si tratti di appalti la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare dei prezzi;
- nel settore dei servizi, per prestazioni di natura intellettuale che non permettano l'aggiudicazione dell'appalto secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
- per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca o di sperimentazione.

La procedura negoziata *senza pubblicazione di un bando di gara* è giustificata nei seguenti casi:

- per qualsiasi tipo di appalto: qualora non sia stata presentata alcuna offerta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta; qualora l'appalto, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato; in caso di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili;
- per gli appalti di forniture: qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo; nel caso di consegne complementari, per un periodo massimo di tre anni, qualora il cambiamento del fornitore originario obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti; per le forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un operatore economico che cessa la sua attività o è in liquidazione giudiziaria;
- per gli appalti di servizi, qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso;
- per gli appalti di lavori e di servizi: nel limite del 50% dell'importo dell'appalto iniziale, per i lavori o i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale e che sono divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, per un periodo massimo di tre anni.

Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando. In caso di urgenza le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni (10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica). Le amministrazioni aggiudicatrici invitano, simultaneamente e per iscritto, i candidati selezionati (almeno tre) a negoziare. L'invito comprende tutti i documenti relativi all'appalto e precisa il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte, nonché la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto.

Il dialogo competitivo

Un'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura del dialogo competitivo nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora non sia in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le sue esigenze o di valutare le soluzioni tecniche e/o giuridico-finanziarie offerte dal mercato. Tale situazione può verificarsi, in particolare, per i grandi progetti di infrastrutture.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di gara che precisa i criteri di attribuzione dell'appalto. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni. L'amministrazione aggiudicatrice invita in seguito, simultaneamente e per iscritto, i candidati selezionati (almeno tre) a partecipare al dialogo, che può svolgersi in più fasi e prosegue fino alla definizione delle soluzioni (tecniche e/o economico-giuridiche). L'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti i candidati e la riservatezza delle informazioni. A conclusione del dialogo, i partecipanti presentano la loro offerta finale, che possono poi precisare, ma senza modificare gli elementi fondamentali dell'offerta. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando e sceglie l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le concessioni di lavori pubblici

Le concessioni di lavori pubblici il cui valore è superiore a 6.242.000 euro sono soggette a norme specifiche. Queste norme non si applicano:

- agli appalti pubblici di lavori che riguardano la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni;
- agli appalti pubblici dichiarati segreti o aggiudicati in base a norme internazionali;
- agli appalti pubblici di lavori oggetto della direttiva "settori speciali".

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di informazione. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di 52 giorni dalla data di spedizione del bando, meno sette giorni se il bando è trasmesso per via elettronica.

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

Il concessionario rispetta le disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e quelle in materia di pubblicità per gli appalti aggiudicati a terzi, tranne in caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione e le imprese ad esse collegate. Un'impresa è collegata a un concessionario quando l'una può esercitare o è soggetta a un'influenza dominante nei confronti dell'altro per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle regole di funzionamento dell'impresa.

I concorsi nel settore dei servizi

La partecipazione a un concorso non può essere limitata al territorio (o a una sua parte) di un solo Stato membro o per il fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. Possono indire concorsi per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e concorsi che prevedono premi di partecipazione:

- le autorità governative centrali a partire da una soglia di 137 000 euro;
- le altre amministrazioni aggiudicatrici a partire da una soglia di 211 000 euro;
- tutte le amministrazioni aggiudicatrici a partire da una soglia di 211 000 euro quando i concorsi hanno per oggetto servizi di ricerca e sviluppo (RST), di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d'acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di concorso redatto secondo le norme delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli scambi e l'archiviazione di informazioni devono essere realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza. L'amministrazione aggiudicatrice prende visione del contenuto dei progetti soltanto alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

I criteri di selezione dei concorrenti sono chiari e non discriminatori e devono comunque garantire un'effettiva concorrenza. La commissione giudicatrice è composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni ed esamina i progetti presentati sulla base dei criteri specificati nel bando. L'anonimato dei partecipanti è rispettato fino alla decisione finale.

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N. 1524

Allegato 2. LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI

Disposizioni finali

Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un prospetto statistico degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori. Il prospetto statistico precisa in particolare il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolando tali dati in base alla procedura d'aggiudicazione e alla nazionalità degli operatori economici aggiudicatari.

Atto(i) modificatore(i)	Data di entrata in vigore	Data limite di trasposizione negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Direttiva 2005/51/CE	21.10.2005	31.01.2006	GU L 257 del 01.10.2005
Direttiva 2005/75/CE	09.12.2005	31.01.2006	GU L 323 del 09.12.2005
Regolamento (CE) n° 2083/2005	01.01.2006	-	GU L 333 del 20.12.2005
Direttiva 2006/97/CE	01.01.2007	01.01.2007	GU L 363 del 20.12.2006